



# 5105/1.4-

## REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

# IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Società.

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 9391/2008

#### PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 5105

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 408

Dott. GIUSEPPE SALME'

- Presidente - Ud. 22/01/2014

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Consigliere - PU

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO

- Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

sul ricorso 9391-2008 proposto da:

SR (C.F. X ), DE

(C.F. X ), elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 22, presso

l'avvocato SICA PIERFRANCESCO, rappresentati e

difesi dall'avvocato BONDI LUIGI, giusta procura in

calce al ricorso;

- ricorrenti -

2014

174

## contro

S.P.A. (C.F./P.I. X

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEODOSIO MACROBIO 3, presso l'avvocato NICCOLINI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARTALENA ANDREA, giusta procura in calce al controricorso;

### - controricorrente-

avverso la sentenza n. 1341/2007 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/10/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato GIUSEPPE NICCOLINI che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il rigetto del ricorso.



## Svolgimento del processo

La società | r.l. convenne in giudizio i sig.ri ed ED , che erano RS amministratori della società in vari periodi tra il 1987 e il 1999, per farne accertare la responsabilità, a norma dell'art. 2392 c.c., e condannarli al risarcimento dei danni. L'addebito rivolto nei loro confronti era di non avere effettuato il pagamento di vari tributi (Iva, Iciap e Tassa smaltimento dei rifiuti); di avere, il S liquidato al D un compenso superiore a quello pattuito per l'attività prestata in favore della società e (fratello di provveduto all'assunzione di RD E ) con una qualifica e un salario superiori a quelli corrispondenti alle mansioni svolte; di avere il convenuto D agito in concorrenza con la società da amministrata.

Le domande furono accolte dal Tribunale di Livorno che condannò il S al pagamento di  $\in$  101.362,34, di cui  $\in$  39.347,20 in solido con il D , e quest'ultimo al pagamento di  $\in$  47.825,35, di cui  $\in$  39.347,20, in solido con il S , oltre interessi e rivalutazione.

L'appello proposto dai sig.ri S e D è stato rigettato dalla Corte di appello di Firenze, con sentenza 10 ottobre 2007, che, per quanto ancora interessa, ha ritenuto che l'inadempimento degli obblighi tributari esponeva gli amministratori a responsabilità verso la



società per il carico sanzionatorio derivante dalle violazioni riscontrate in sede di accertamento tributario, non rilevando la situazione, peraltro neppure dimostrata, di carenza di liquidità in cui versava la società, la quale non poteva comunque giustificare il mancato pagamento dei tributi. La corte ha ritenuto che gli altri addebiti, risultanti documentalmente e sulla base delle testimonianze assunte, dimostravano che essi avevano perseguito interessi propri o di altre persone, a detrimento degli (e in conflitto con gli) interessi della società che avrebbero dovuto perseguire; inoltre, ha condiviso la decisione del primo giudice che aveva ravvisato la violazione del divieto di concorrenza da parte di ED , il quale aveva agito in conflitto di interessi con la stipulazione di un contratto nell'interesse di società per la quale agiva come procacciatore di affari. Avverso questa sentenza i sig.ri S ricorrono per cassazione sulla base di tre motivi cui resiste la società | .

## Motivi della decisione

1.- Nel primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 2392 c.c.: la corte del merito erroneamente avrebbe ritenuto la loro responsabilità, nella qualità di amministratori della I , per avere omesso il versamento dei tributi, senza considerare che tale comportamento era necessitato per la carenza di liquidità

che essi non avevano potuto dimostrare nel giudizio di merito, non essendo stata ammessa una c.t.u.

1.1.- Il motivo è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che, in caso di violazione degli obblighi specifici derivanti dall'atto costitutivo o dalla legge, la responsabilità degli amministratori di una società può essere esclusa solo dall'art. 1218 in previsto C.C., caso, l'inadempimento sia dipeso da causa non imputabile e che non poteva essere evitata né superata con la diligenza richiesta al debitore (v. Cass. n. 5718/2004). L'onere di fornire la prova spetta agli amministratori convenuti in giudizio e, nella specie, essi hanno dedotto di non avere pagamento delle somme provvedere al potuto all'Erario per una situazione di carenza di liquidità in cui si trovava la società. Tuttavia, la corte di merito ha ritenuto che di tale situazione non vi fosse prova e avverso questa statuizione i ricorrenti si sono limitati a lamentare la mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, senza assolvere all'onere di indicare ricorso per cassazione il preciso atto processuale nel quale essi abbiano avanzato istanza di consulenza tecnica, né dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra l'errore addebitato al giudice e la pronuncia emessa in concreto che senza quell'errore sarebbe stata diversa, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo



sulla decisività di quella istanza (v., tra le altre, Cass. n. 6115/2000, n. 2894/1999). La corte del merito ha poi aggiunto che, in presenza di una crisi di liquidità, gli amministratori avrebbero potuto e dovuto convocare l'assemblea per deliberare l'aumento del capitale sociale o, altrimenti, per proporre la liquidazione della società, e avverso questa statuizione i ricorrenti si sono limitati a riproporre la questione della carenza di liquidità come causa ostativa di quel comportamento ritenuto doveroso nella sentenza impugnata. Questa statuizione esprime una valutazione di fatto incensurabile in sede di legittimità ove, come nella specie, adeguatamente motivata.

2.- Nel secondo motivo è dedotta la violazione dell'art.
2697 c.c. per avere ritenuto provato il danno lamentato
dalla società senza che quest'ultima avesse dimostrato i
fatti costitutivi. La tesi esposta dai ricorrenti è che per
pagare i tributi essi avrebbero dovuto chiedere un, tra
l'altro improbabile, finanziamento alla banca che avrebbe
comportato una ulteriore esposizione della società per
spese per interessi.

#### 2.1. - Il motivo è inammissibile.

La pronuncia di merito è viziata in relazione al parametro normativo sopra indicato solo ove il giudice abbia erroneamente applicato i principi regolatori dell'onere della prova. Diversamente, la questione attiene alla valutazione delle risultanze processuali e ridonda in



eventuale vizio di motivazione che, come appunto nella fattispecie, avrebbe dovuto essere censurato con un mezzo adeguato allo scopo (ex art. 360 n. 5 c.p.c.).

3.- Il terzo motivo deduce insufficienza motivazionale in ordine alla dimostrazione della sussistenza della responsabilità e dell'ammontare del danno subito dalla società.

3.1.— Il motivo è inammissibile. Infatti, manca un momento di sintesi autonomo e adeguato al vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., essendo applicabile ratione temporis l'art. 366 bis c.p.c., e la censura prospetta una valutazione delle questioni di fatto in senso difforme da quella operata dal giudice di merito, senza lo svolgimento di argomentate critiche alla completezza e logicità delle ragioni della decisione.

4.- Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in  $\in$  9200,00, di cui  $\in$  9000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Roma, 2**9** gennaio 2014.

Il cons. rel.

DEPOSITATE IN CANGENIERIA

Thiolog (Mous

Il President

Livet Caron

7